Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Giovedì 22 dicembre** | **Numero 299**

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n 1797, *che approva la tariffa dei dazi doganali per le merci di provenienza dalle colonie italiane.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro delle colonie, di concerto con quelli delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

È approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, da applicare alle merci di provenienza dalle colonie italiane.

Con Regio decreto, da presentare al Parlamento per la conversione in legge, potranno essere apportate modificazioni e aggiunte alla tariffa stessa.

Art 2.

Per le merci alla cui introduzione nel Regno la tariffa suddetta accorda uno speciale trattamento limitatamente a un quantitativo annuo, il Governo del Re determinerà ogni anno, con suo decreto, da promuovere di concerto tra il ministro delle colonie e quelli delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, il quantitativo stesso, entro il limite massimo fissato dalla tariffa.

Art. 3.

Per godere dello speciale trattamento doganale contemplato nell'art. 1 del presente decreto, le merci dovranno essere accompagnate da un certificato di provenienza o di origine rilasciato dalle autorità coloniali o dalla dogana del porto di imbarco, giusta le norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — SOLERI — DE NAVA — MAURI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINO.

Tariffa doganale applicabile ai prodotti provenienti dalle colonie italiane.

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata lire oro	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
1	4	Bovi	Quintale peso vivo	5 00	—
2	5	Tori	id.	,00	—
3	6	Vacche	id.	5,00	—
4	7	Giovenchi e torelli	id.	5,00	—
5	8	Vitelli	id.	5,00	—
6	9	Bestiame ovino	—	esente	capi 30.000
7	10	Bestiame caprino	—	esente	capi 5.000
8	20 b 2	Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate: altre (compresa la scatola)	—	esenti	q.li 5.000
9	21	Estratti di carne e brodi condensati:			
	a	allo stato solido o pastoso	—	esenti	
	b	allo stato liquido	—	esenti	q.li 1.000
10	33	Pesci freschi anche congelati	—	esenti	
11	34	Pesci preparati:			
	a	secchi, salati o affumicati: altri	—	esenti	
	b	marinati, sott'olio o altrimenti preparati:			
		1. In scatole del peso fino a mezzo chilogramma (compreso il recipiente):	—		
		a) tonno	—	esente	tonno:
		b) altri	—	esenti	q.li 20.000
		2. in scatole del peso di più di mezzo chilogramma (compreso il recipiente):			altri:
		a) tonno	—	esente	q.li 1.000
		b) altri	—	esenti	
		3. in altri recipienti:			
		a) tonno	—	esente	
		b) altri	—	esenti	
12	37 a	Caffè: in grani e in pellicole	Quintale	75 00	q.li 30.000
13	42 b	Miele: naturale, puro	—	esente	q.li 500
14	64	Frumento	—	esente	q.li 40 000
15	66 b	Orzo: altro	—	esente	q.li 100.000
16	ex 69	Dura	—	esente	» 100.000
17	89	Datteri	—	esenti	
18	ex 98 a	Pasta di datteri	—	esente	» 5.000
19	117	Semi oleosi:			
	a	di arachide	—	esenti	
	c	di colza e di ravizzone	—	esenti	
	d	di palma (palmisti), di stillingia ed altri per la produzione di grassi	—	esenti	N. 117 a, c, e, h, ex i:
	e	di lino	—	esenti	
	f	di ricino	—	esenti	Q.li 30.000
	h	di sesamo	—	esenti	
	ex i	di neuk	—	esenti	

N. d'ordine	Numero o lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di antrata lire oro	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
20	119	Copra	—	esente	—
21	137 a 2	Grassi non nominati:			
		animali: altri	—	esenti	—
22	139 a 2	Cera: di api: altra:			
		non lavorata	—	esente	Q.li 1.000
23	145	Sparto	—	esente	—
24	147 a	Vegetali filamentosi non nominati: greggi.	—	esenti	—
25	181 a 1	Cotone: in bioccoli e in massa: greggio . .	—	esen	—
26	211 a b	Lane: naturali o sudicie, e lavate	—	esen	—
27	214 a	Pelo: greggio	—	esente	—
28	227 b	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana: altri	—	esenti	Qli 500
29	604	Legno			
	a	comune:			
		1. Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	—	esente	604 a 2, b 2 Q li 1000
		2. Squadrato o segato per il lungo .	—	esente	
	b	fino:			
		1. Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	—	sente	
		2. Squadrato o segato per il lungo .	—	esenti	
30	629 a	Lavori non nominati: di giunchi, vimini, paglia, truciolo e di altre simili materie vegetali:			
		Grossolani	Quintale	5,00	—
		Stuoie	—	esenti	—
31	635 a	Avorio: greggio	—	esente	—
32	637 a	Madreperla: greggia	—	esente	—
33	638 a	Tartaruga: greggia	—	esente	—
34	639 a	Corna, ossa ed altre materie affini: greggie	—	esenti	—
35	ex 640	Semi di palma dum	—	esenti	—
36	654	Gomme:			
	a	indigene	—	esenti	—
	b	altre	—	esenti	—
37	655	Resine			
	b	altre:			
		1. Indigene greggie	—	esenti	—
		2. Non nominate	—	esenti	—
38	ex 680	Natron	—	esente	—
39	ex 715	Concimi chimici potassici	—	esenti	—
40	716	Concimi organici di origine animale, vegetale e mista	—	esenti	—
41	771 a	Cassia: naturale	—	esente	—
42	772 a	Tamarindo: naturale	—	esente	—
43	777 b 1	Piante e parti di piante medicinali, non nominate esotiche: non polverizzate	—	esenti	—

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata lire oro	Quantitativo annuo da ammettere al trattamento di favore
44	778 a	Sugo d'aloe	—	esente	—
45	783 a	Legni per tinta e per concia: non macinati	—	esenti	—
46	784 a	Radiche, cortecce e frutti, per tinta e per concia: non macinati	—	esenti	—
47	786 a	Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia, non nominati: non macinati	—	esenti	—
48	791	Estratti tannici per concia:			
	a	liquidi	—	esenti	—
	b	secchi	—	esenti	—
49	805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate (pickled)	—	esenti	—
50	806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche	—	esenti	—
51	808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	—	esenti	Q.li 100
52	809 a, b, c, d	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate	—	esenti	Q.li 1000
53	ex 897 j	Bottoni di palma dum, dischi sagomati per bottoni e fette di semi di palme dum	—	esenti	bottoni: q.li 1000 dum affettato: q.li 4000
54	910	Piume e penne da ornamento:			
	a	gregge	kg.	1,00	—
	b	lavorate:			
		1. Semplicemente ite o tinte	»	12 00	—
		2. altre	»	25,00	—
55	924 b	Semi oleosi; non nominati	—	esenti	—
56	932	Prodotti vegetali non nominati	—	esenti	—
57	935 a [1], b [1]	Spugne: greggie, comuni e fini	—	esenti	—
58	951	Stracci d'ogni sorta	—	esenti	—
59	—	Altre merci	—	Dazio applicabile ai prodotti provenienti dai paesi ammessi al trattamento della Nazione piu favorita	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1794, *concernente la subconcessione della ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova Cave Ghiaia della Rocchetta.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1882, n. 930, con cui veniva approvata la convenzione stipulata il 30 giugno 1882 tra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze ed il Consorzio dei comuni di Fossano, Mondovì e Ceva per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Fossano per Mondovì e Ceva;

Visto il successivo R. decreto 9 novembre 1885, n. 3615 con cui la concessione medesima veniva limitata al solo tronco Fossano-Mondovì;

Vista la convenzione 30 aprile 1891 tra il Consorzio della ferrovia economica Fossano-Mondovì ed il signor Cavallo Francesco portante la cessione a quest'ultimo della proprietà e dell'esercizio di detta ferrovia;

Visto il R. decreto 11 aprile 1905, n 182, col quale fu approvata la convenzione stipulata il 6 stesso mese tra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte, il Consorzio suddetto e il signor Francesco Cavallo dall'altra, per la concessione della costruzione e

dell'esercizio di una ferrovia a sezione ridotta tra Mondovì e Villanova con prolungamento alle Cave di ghiaia della Rocchetta;

Visto l'atto 5 maggio 1921 per notar Ferrua di Fossano col quale il signor Francesco Cavallo cede e vende, con tutti gli obblighi e i diritti inerenti, ai signori Crosetti Bernardino e Forzano Giacomo, la ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova-Cave della Rocchetta;

Vista la deliberazione 17 agosto 1921 dell'assemblea dei delegati dei Comuni costituenti il Consorzio della ferrovia medesima, con la quale si riconosce a subconcessionaria della ferrovia stessa, in surrogazione del sig. Francesco Cavallo, la Ditta Crosetti e Forzano con la espressa condizione che s'intendono passati ed assunti nella nuova ditta tutti gli oneri e doveri che il Cavallo aveva verso il Consorzio dei Comuni interessati alla linea;

Su proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Ditta Crosetti e Forzano è riconosciuta subconcessionaria della ferrovia Fossano-Mondovì Villanova con prolungamento Cave Ghiaia della Rocchetta in surrogazione del signor Cavallo Francesco, con tutti i diritti e gli oneri inerenti alla subconcessione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1796, *che abroga il paragrafo 3 del protocollo del 24 dicembre 1889 - reso esecutivo con Regio decreto n. 6582 del 29 dicembre 1889 - circa l'applicazione di una sopratassa speciale ai pacchi postali fra l'Italia e l'Egitto.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il protocollo del 24 dicembre 1889, reso esecutivo con Regio decreto n 6582 del 29 dicembre 1889, circa l'applicazione della tariffa dell'Unione postale universale alle corrispondenze postali fra l'Italia ed Alessandria di Egitto;

Visto la richiesta del Governo egiziano per ottenere la abrogazione del paragrafo 3 del citato protocollo, in forza del quale le Amministrazioni italiana ed egiziana rinunciarono di percepire la sopratassa di centesimi 25 sui pacchi postali scambiati fra i due paesi;

Visto l'accordo concluso il 9 luglio 1921 per il Regio agente diplomatico italiano a Cairo di Egitto e l'Alto commissario britannico in Egitto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Il paragrafo 3 del protocollo 24 dicembre 1889, reso esecutivo con Regio decreto n. 6582 del 29 dicembre 1889, è abrogato a datare dal 1° aprile 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIUFFRIDA — TORRETTA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1823, *che modifica la composizione della Commissione centrale per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, il R. decreto 16 ottobre 1919, n 2080, l'articolo 9 del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 270, e il decreto Reale 3 giugno 1920, n. 700, e l'altro 19 ottobre 1920, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre seguente reg. 25 foglio 9772, riguardante la composizione della Commissione centrale per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, istituita con l'art. 2 de la legge 14 luglio 1912 n. 835;

Visto l'art. 7 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 270 sulla istituzione delle Commissioni locali di equo trattamento e le norme per il funzionamento delle Commissioni stesse;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n 467, e quelli corrispondenti del regolamento 8 gennaio 1920, n. 37, circa i compensi agli esercenti servizi pubblici di trasporto per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'equo trattamento al personale dipendente;

Visto l'art 1 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare consultiva per la riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione istituita con l'art. 2 della legge 14 luglio 1912, n. 835, ferma rimanendo ogni altra disposizione sulla formazione e sul funzionamento di essa, è così composta:

Un presidente di grado non inferiore a consigliere di Stato.

Due vice presidenti di grado rispettivamente non inferiore a consigliere di Stato ed a consigliere di Cassazione.

Un funzionario per ciascuno dei Ministeri degli interni, del tesoro e del lavoro.

Due funzionari per il Ministero dei lavori pubblici, fra essi il direttore capo della divisione che si occupa degli affari inerenti all'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto o chi lo sostituisce.

Un funzionario della Direzione generale delle ferrovie di Stato.

Un delegato della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Quattro membri del Consiglio superiore del lavoro designati dal medesimo, due fra i consiglieri di parte operaia e due fra quelli di parte industriale.

Nulla è innovato circa il numero, la scelta e le attribuzioni dei delegati consultivi delle organizzazioni degli esercenti e del personale.

L'ufficio di segreteria è costituito da un segretario capo e tre segretari scelti fra i funzionari addetti all'Ufficio speciale delle ferrovie.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto alla conferma dei membri che resteranno in carica.

Art. 2.

Sono soppressi i posti di membro supplente tanto nella Commissione centrale quanto nelle Commissioni locali di equo trattamento.

Art. 3.

A deroga di qualsiasi contraria o diversa disposizione la concessione dei compensi agli esercenti servizi pubblici di trasporto ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, può essere fatta senza la deliberazione della Commissione centrale per l'equo trattamento.

Il ministro dei lavori pubblici, è autorizzato ad emanare con suo decreto, di concerto coi ministri del tesoro e dell'interno, le norme per l'applicazione del presente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1707. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'associazione di pubblica assistenza di Terni viene eretta in Ente morale con Amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1708. Regio decreto 16 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Certaldo (Firenze), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1709. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Arcellasco (Como), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 1000.

N. 1711. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo testo di statuto della Società scolastica di mutuo soccorso, « Mutualità scolastica italiana », con sede in Milano.

N. 1753. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, vengono modificati alcuni articoli del decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 210, concernente il riordinamento della Scuola popolare operaia per arti e mestieri, in Rimini.

N. 1755. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio sociale delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Treviso, con sede in Treviso, viene eretto in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.